

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giacomo Rota n. 957 del 30 gennaio 2018

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE VI CIVILE**

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 gennaio 2014

DA

**MUTUATARIO**

- ATTORE -

CONTRO

**BANCA**

- CONVENUTA -

Oggetto: nullità delle clausole di mutuo bancario e azione di ripetizione

Conclusioni: come da fogli allegati agli atti di causa

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

MUTUATARIO ha azionato il presente giudizio avverso BANCA deducendo: di avere stipulato con l'istituto di credito convenuto un mutuo per l'importo di Euro 135.000,00 e per la durata di trent'anni (per reperire il mutuo si veda il doc. n. 1 del fascicolo di parte); che il finanziamento aveva previsto un rimborso in rate mensili crescenti, per complessive 360 rate, comprensive di capitale ed interessi secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, e contemplava un tasso di interesse corrispettivo variabile pari, al momento della stipula, al 3,62 % annuo ed un tasso di mora pari al 5,62 %, oltre che spese di istruttoria e di assicurazione pari ad Euro 2.810,00, spese di stipula pari ad Euro 80,00, e spese amministrative e per incasso rate pari ad Euro 9,60 il tutto come indicato nel documento di sintesi allegato al contratto; che il predetto mutuo aveva contemplato la capitalizzazione degli interessi in mancanza di una espressa previsione per iscritto ed in violazione dell'art 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, capitalizzazione che aveva portato ad un artificioso incremento degli interessi corrisposti, e che il tasso di interesse in concreto applicato, frutto della sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e il tasso di interesse moratorio e pari al 9,24 %, si palesava superiore al tasso soglia usurario con ogni conseguenza in base all'art. 1815 c.c.: che le relative clausole negoziali disciplinanti le predette condizioni andavano dichiarate nulle con la conseguenza che la banca convenuta doveva essere condannata alla restituzione di quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto in conformità a legge nonché al risarcimento del danno subito in conseguenza del comportamento illecito dalla stessa banca serbato e della mancata disponibilità delle somme indebitamente corrisposte; a sostegno delle domande la parte attrice ha prodotto una perizia di parte attestante l'applicazione di tassi usurari nonché l'indebita capitalizzazione degli interessi passivi ad opera della banca ed evidenziando l'esistenza di un credito a proprio favore oggetto della richiesta di restituzione.

Si è costituita in giudizio la BANCA evidenziando la infondatezza degli assunti di parte attrice ed instando per il rigetto delle avverse domande.

Radicatosi il contraddittorio tra le parti di causa, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'espletamento di una consulenza contabile e dopo lo scambio degli scritti difensivi di cui all'art. 190 del codice di rito civile.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che le domande azionate da MUTUATARIO nei confronti della BANCA convenuta siano infondate per i motivi di seguito indicati.

Occorre premettere che il mutuo per cui è lite, stipulato il 5 luglio 2006, è stato completamente onorato dalla parte mutuataria odierna attrice dopo poco meno di quattro anni nell'aprile del 2010: alcun interesse moratorio è stato in concreto applicato nella presente fattispecie negoziale per il semplice motivo che, da quanto si è potuto evincere dal contenuto degli atti difensivi delle parti, non vi è stato alcun inadempimento e/o ritardo imputabile alla parte mutuataria.

Nella comparsa di costituzione la difesa della banca convenuta ha indicato puntualmente il tasso di interesse corrispettivo e moratorio previsto nel mutuo: sia il tasso di interesse corrispettivo che il tasso di interesse moratorio sono risultati inferiori al tasso soglia, senza che sullo specifico punto la difesa di parte attrice abbia obiettato alcunché, senza sottacere che del tutto inammissibile si palesa la possibilità della sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia.

La difesa di parte attrice infine non ha provato che l'incidenza degli ulteriori oneri a proprio carico divisati in contratto nel documento di sintesi allegato all'atto notarile abbia determinato in concreto il superamento del tasso soglia: anche sotto tale profilo la domanda si palesa infondata.

MUTUATARIO ha poi rilevato la illegittimità dell'ammortamento divisato in contratto che, a suo dire, oltre ad avere determinato un indebito anatocismo *contra legem* era altresì viziato da indeterminatezza, con conseguente nullità del relativo piano d'ammortamento per violazione degli artt. 1346, 1418, 1283 e 1284 c.c.: a detta della difesa di parte attrice al rapporto di finanziamento in esame andava applicato non il tasso convenzionale ma quello legale, con conseguente condanna della banca mutuante alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza a tale titolo.

La tesi è da disattendere sia per il fatto che il negozio ha espressamente previsto, agli artt. 4 e 5, le modalità di determinazione dell'interesse corrispettivo e dell'interesse moratorio da applicare sì da escluderne alcuna indeterminatezza di sorta nonché, all'art. 5, la predeterminazione delle rate da corrispondere come da documento allegato al testo negoziale, sia per il fatto che il conteggio degli interessi è effettuato solo sul debito residuo, sul capitale cioè che rimane da restituire alla banca mutuante: una volta che, mediante il pagamento della rata del piano, l'interesse viene corrisposto unitamente alla quota capitale, nella successiva rata il capitale residuo, ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso, torna ad essere conteggiato depurato da qualsivoglia effetto anatocistico: queste sono in sostanza le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u. espletata in corso di causa che ha escluso sia la presenza di un ammortamento cosiddetto alla francese che qualsivoglia applicazione, in seno al piano di ammortamento divisato in contratto, di alcuna capitalizzazione degli interessi corrispettivi.

MUTUATARIO ha infine rilevato la nullità per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. delle clausole negoziali che hanno disciplinato le modalità di calcolo degli interessi corrispettivi e moratori: la relativa doglianza è da disattendere posto che il contratto di mutuo per cui è lite ha al contrario minuziosamente determinato le modalità di quantificazione del tasso corrispettivo e del tasso di mora, il che elide ogni profilo di indeterminatezza palesato dalla difesa di parte attrice.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Giacomo Rota n. 957 del 30 gennaio 2018*

In definitiva alcuna nullità prospettata da MUTUATARIO è stata accertata né alcun indebito è stato corrisposto da quest'ultimo che, pertanto, nulla ha a che pretendere dalla banca convenuta.

Da disattendere infine si palesa la domanda di risarcimento del danno azionata da parte attrice in mancanza della prova dei relativi elementi costitutivi.

In definitiva tutte le domande attoree sono da disattendere: MUTUATARIO pertanto deve essere condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalla BANCA convenuta, nella misura di cui al dispositivo, in quanto parte soccombente.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta le domande azionate da MUTUATARIO avverso la convenuta BANCA;
2. pone le spese di c.t.u. interamente a carico dell'attore MUTUATARIO;
3. condanna MUTUATARIO al pagamento, a favore della BANCA delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano il 26 gennaio 2018

Il Giudice  
Dott. Giacomo Rota

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*